

N. 2282/2001 R.G.



Sent. 11896/08
11896/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano - IV Sezione Civile - nella persona del Dott. Gianna Vallescura ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 4/1/01

T R A

[REDACTED]

TUTTI, elettivamente domiciliati in Milano, via Vincenzo Monti n.55, presso lo studio dell'avv. Maurizio Carretta

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione

ATTORI

E

[REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore [REDACTED] elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n.8, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Frascini e Paola Cozzi per procura generale alle liti in data 15.12.2000 n.38763 rep.

CONVENUTO

E

[REDACTED] in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, presso Ufficio Legale Inps - Sede Regionale, via Maurizio Gonzaga n.4/6, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Casagli e Giuseppe Saia, per mandato generale alle liti in data 7.10.93 n.22961 rep. e 15.09.97 n.29573 rep., a rogito dott. Lupo, notaio in Roma

CONVENUTO

OGGETTO: Usucapione

CONCLUSIONI: come dalle parti precisate nei fogli allegati a verbale di udienza 19.06.2008.

SVOLGIMENTO PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4/01/2001,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il [REDACTED] e [REDACTED] - [REDACTED]

[REDACTED] - per sentire dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione in favore di essi attori dei terreni siti in Milano, prospicienti l'attuale [REDACTED] contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Milano al foglio n. 153, mappali 9, 12, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 46 e al foglio n.154, mappale 13, oggi intestati in parte al convenuto [REDACTED] e in parte [REDACTED]

A sostegno della proposta domanda gli attori premettevano di aver esercitato un possesso pacifico, incontestato, continuo ed ultraventennale a far tempo dal 1968 su detti terreni, delimitati dal fiume Lambro che si trovavano in stato di totale abbandono e, dopo averli bonificati, li avevano adibiti ad orti, coltivandovi verdura, ortaggi e frutta, piantando alberi - del tutto assenti in precedenza - realizzando altresì capanni per il ricovero degli attrezzi e per la raccolta di acqua piovana.

Gli attori precisavano che in data 15.02.1994 l'INPS aveva presentato alla Procura della Repubblica presso la Pretura

di Milano una denuncia-querela contro ignoti per il reato di cui all'art. 633 c.p. e il relativo procedimento a seguito delle indagini di Polizia Giudiziaria (doc. 4-13), si era concluso con un decreto di archiviazione del G.I.P., in accoglimento delle richieste del P.M. (doc. 14-15).

Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Milano - premesso di essere proprietario dell'area contraddistinta al C.T. di Milano ai mappali nn. 9,35,38,39 e 41 del foglio n.153 mediante convenzione stipulata con [REDACTED] in data 12.04.1984 (doc.2) e del mappale 13 del foglio n.154 in virtù di convenzione stipulata con tali [REDACTED] [REDACTED] in data 31.08.1926 e 12.09.1969 - in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 II comma c.p.c. per indeterminatezza della domanda, siccome espressa in modo del tutto generico; nel merito instava per il rigetto della domanda stessa in quanto inammissibile ed infondata, trattandosi di area facente parte del patrimonio indisponibile del Comune perché inserita in un piano di edilizia residenziale, con specifica destinazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione si da non poter essere sottratta alla sua destinazione al pubblico servizio.

In via subordinata, il Comune chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attrice, dichiarare tenuto, ai sensi della garanzia per evizione espressamente prestata

nella convenzione stipulata con esso Comune, (doc.2 art.10) e quindi condannare [redacted] a risarcire il [redacted]. In via riconvenzionale, condannare gli attori al rilascio, sgombrare di persone, cose, attrezzature e manufatti, delle aree di proprietà del Comune dagli stessi occupate senza titolo, nonché a titolo di risarcimento del danno, al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di lire 2.000 annue al metro quadro (importo stabilito dalla Giunta Regionale con delibera n.1292/97 dell'8.4.97, dall'inizio della stessa al rilascio o a quell'altra somma che parrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Costituitosi con comparsa di risposta depositata il 10.4.2001, [redacted] - premesso di essere proprietario esclusivamente dell'immobile individuato al Catasto Terreni al Fg.153 mappali 12, 36 e 40 -terreni facenti parte di un più vasto compendio immobiliare già di proprietà della Cassa Speciale di Previdenza per il personale addetto all'Azienda Tranviaria Municipale di Milano, la cui funzione con i relativi fondi di riserva erano stati devoluti [redacted] in considerazione della soppressione del predetto Ente ex lege n.70/1975 (doc.2); che le aree insistenti al foglio 153, mapp. 9,35,38,39 e 41 erano state da esso Istituto cedute al [redacted] in quanto ricadenti in area interessata ad un piano di lottizzazione, con convenzione stipulata con il predetto Comune in data 12.4.1984 - chiedeva : in via preliminare,

dichiarare la nullità dell'atto di citazione essendo incerto il requisito previsto nel n.3) art. 163 c.p.c.; nel merito, rigettare le domande tutte proposte nei confronti dell'INPS in quanto infondate in fatto e in diritto, per inusucapibilità del bene ai sensi degli artt. 830 e 828,II comma, c.c., siccome costituente fondo di riserva di un ente pubblico, avente destinazione direttamente attinente alle finalità socio-assistenziali e di solidarietà degli appartenenti alla categoria, come previsto dall'art. 35 RDL 1827/1935; in via subordinata, limitare la domanda alla frazione di area che sarà accertata in corso di causa, anche previa ammissione di CTU.

Espletato l'incombente di cui all'art. 183 c.p.c., peraltro con esito negativo, assegnati i termini di cui all'art. 184 c.p.c., il Giudice ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti, nei termini di cui all'ordinanza 14.11.2002. Espletate le prove orali, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.10.2006, veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusivi.

Con ordinanza in data 1.02.07 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio - peraltro richiesta anche dal convenuto Inps nella comparsa costitutiva - volta all'identificazione delle singole porzioni di terreno oggetto del contendere,

nonché della estensione, dell'indennità di occupazione e del valore di mercato delle stesse.

All'udienza del 19. 06. 2008 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le preliminari eccezioni in rito sollevate dalle parti convenute, vanno respinte.

In particolare, si ritiene che la domanda proposta con l'atto di citazione, come integrata con la memoria autorizzata ex articolo 183 quinto comma c.p.c., depositata dagli attori in data 30 novembre 2001 e corredata da planimetria indicante le particelle catastali interessate, le superfici rilevate e i titolari di dette particelle (doc. 28), integri sufficientemente il requisito richiesto dall'art. 163 n.3 c.p.c. e che la stessa contenga altresì l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda stessa e le relative conclusioni, come prescritto dall'art. 163 n.4 c.p.c.

Del pari va disattesa l'eccezione di inusucapibilità dei terreni in esame dal convenuto Comune sollevata, ma ribadita anche XXXXXXXXXX perché essendo ricompresi nella fascia di 150 metri dalle sponde del fiume Lambro, sarebbero soggetti al regime dei beni demaniali in quanto

area tutelata per legge ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.29.10.99 n.490, ora abrogato e sostituito dall'art. 142 D.Lgs. 22.01.2004 n.4.

Premesso che la richiamata normativa risulta emanata in epoca (1999 e 2004) ben successiva a quella della pretesa intervenuta usucapione in favore degli attori (cfr. atto di citazione), deve altresì rilevarsi che il decreto del 1999 intitolato "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" abrogato e sostituito dal decreto legislativo n.42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", non sembra rendere demaniali i beni ivi elencati (art. 142), quanto piuttosto sottoporli a controllo a tutela paesaggistica, ove tale rilevanza sia agli stessi riconosciuta.

Eccepisce ancora il [REDACTED] l'inusucapibilità dell'area per cui è causa perché entrata a far parte del patrimonio indisponibile del Comune in quanto inserita in un piano di edilizia residenziale, con specifica destinazione alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'assunto non è condivisibile posto che dalla stessa documentazione prodotta dal [REDACTED] emerge che la destinazione di cui sopra era stata prevista in epoca successiva anche all'instaurarsi del presente giudizio; né, d'altra parte risulta che i beni immobili in oggetto abbiano acquistato l'affermato carattere di indisponibilità in difetto della concreta ed attuale destinazione degli

stessi al pubblico servizio (cfr. in tal senso, SS.UU. n.391/1999; 7269/2003, 8743/97, n. 10733/96).

A ciò si aggiunga che con riguardo all'epoca dell'affermato iniziale possesso, da parte degli attori (1968/1972), delle porzioni di terreno per cui è causa, le stesse - come emerge dagli atti processuali - appartenevano ancora alla Cassa Speciale di Previdenza [redacted] e, dunque, non facevano parte né del patrimonio dell'INPS - cui vennero devolute con DPR 1.4.1978 - né del patrimonio del Comune - cui in parte (le aree insistenti al foglio 153, mapp. 9,35,38,39 e 41) vennero cedute [redacted] con convenzione 12.04.1984.

Le circostanze dianzi evidenziate rendono inapplicabili alla fattispecie i disposti di cui agli artt. 830 e 828 c.c., pure invocati dal convenuto Istituto.

Nel merito, osserva il Tribunale che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; quest'ultimo elemento tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicchè è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo di carattere soltanto personale (Cass. n.15145/2004): prova

che nel presente giudizio le parti convenute non hanno fornito, osservandosi in particolare, con riguardo alle produzioni documentali del [REDACTED] (doc. nn. 14-15), in conformità alla giurisprudenza di legittimità che questo giudice condividendo fa propria, che "l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione" (Cass. 10230/2002).

Nel merito, ad avviso del Tribunale, l'espletata istruzione impone l'accoglimento della domanda proposta dai seguenti attori: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] - ora [REDACTED]

succeduta al coniuge deceduto in corso di causa - dovendosi ritenere che ciascuno dei predetti ha acquistato la proprietà delle singole porzioni di terreno per cui è

causa, come precisate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata, a titolo di usucapione, in virtù del possesso pacifico, pubblico, incontestato ed ininterrotto esercitato sulle stesse per un periodo anche ultraventennale.

E' bene premettere che gli attori nei depositati scritti difensivi, riconoscono che l'unico atto idoneo ai fini dell'interruzione del termine per l'usucapione ordinaria dei beni per cui è causa, è rappresentato dall'intervento dei Carabinieri (a seguito della denuncia [redacted] del giugno 1994, non avendo i convenuti fornito prova alcuna di eventuali precedenti atti interruttivi (cfr. conclusionale [redacted] pag.4: "dai controlli effettuati dal Corpo di Polizia Municipale nell'anno 1994 e nell'anno 1997, parte della superficie dell'area per cui è causa risulta occupata senza titolo da diversi soggetti che hanno realizzato degli orti e hanno costruito baracche con materiale di recupero").

Il tribunale, dato atto di quanto sopra e considerato che comunque l'atto predetto viene riferito al 1994, epoca in cui era già maturato il periodo ventennale per l'acquisto della proprietà per usucapione, tenuto conto dell'esercitato possesso a far data dal 1968-1972, con riguardo alle singole posizioni, osserva:

[redacted] il teste [redacted] escusso all'udienza dell'11 marzo 2004, sentito sui capitoli 2-6 della memoria istruttoria degli attori depositata il 30.09.2002, ha riconosciuto nella planimetria mostratagli (doc. 28 attori)

la porzione di terreno occupata dal sig. [REDACTED] (n.1), "non ricordo la data esatta ma penso che fosse occupata sin dal 1970 in quanto, in precedenza, quella porzione di terreno era occupata dal cognato del signor [REDACTED]; ha confermato poi il teste i capitoli di prova dedotti sub 3), 4), 5) e 6), ossia che detta porzione era stata subito recintata e munita di ingresso con un lucchetto; che sulla stessa era stata realizzata subito una baracca in legno per il ricovero degli attrezzi e la raccolta dell'acqua piovana; che dal marzo 1974 la predetta porzione era stata adibita ad orto con coltivazione di verdura ortaggi e frutta; che da tale data il citato [REDACTED] aveva ininterrottamente coltivato il proprio orto recandosi periodicamente sul posto: circostanze queste note ad esso Baldini perché all'epoca lavorava il terreno adiacente a quello di [REDACTED]

- [REDACTED] la teste Signora [REDACTED] [REDACTED] all'udienza del 9 febbraio 2005, ha dichiarato di non avere né aver mai avuto un orto in zona e, interrogata sui capitoli 12-16 della memoria istruttoria sopra citata ha affermato esser vero che sin dal 1971 "e forse anche prima l'attrice [REDACTED] aveva preso possesso della porzione di terreno corrispondente al n.3 della planimetria mostratale coltivandovi verdure e fiori; ha confermato poi la teste che la porzione di terreno era stata recintata e munita di ingresso con lucchetto; di avere visto personalmente "la portina con il lucchetto",

nonché la baracca realizzata su quel terreno, precisando che dalla data in cui la signora [redacted] aveva preso possesso della porzione di terreno come sopra identificata, l'aveva occupata ininterrottamente sempre coltivandovi il proprio orto: circostanze a lei note "anche perché la signora [redacted] mi dava la verdura";

- [redacted]: all'udienza dell'11 giugno 2003 il teste [redacted] - che ha dichiarato di non avere orti in luogo - ha affermato di avere "visto il signor [redacted] quando è entrato sul terreno per togliere le sterpaglie. Ricordo che era intorno al 1972, verso la fine, dopo aver tolto le sterpaglie, dopo qualche giorno, ha messo un recinto e una porta con il catenaccio. Dopo un po' di tempo ha fatto anche la baracca per procurarsi l'acqua piovana per l'irrigazione. Il terreno era coltivato ad orto". Il teste ha quindi confermato la circostanza di cui al cap. 31)- della citata memoria istruttoria-ossia che [redacted] aveva occupato ininterrottamente l'indicata porzione di terreno coltivandolo ad orto: fatto questo ad esso teste noto "in quanto, essendo amico del signor [redacted] mi sono sempre periodicamente recato sul posto";

- [redacted] il teste [redacted] escusso sui capitoli 67)-71) della indicata memoria istruttoria di parte attrice all'udienza del 2.04.03, premesso di conoscere [redacted] sin dai primi anni 60 "perché dormivamo nello stesso pensionato", ha dichiarato che intorno al 1971/72, [redacted] lo aveva portato sul terreno

quello contraddistinto con il n.14 della planimetria (doc. 28) "dicendomi che lo aveva occupato per adibirlo ad orto". Ha aggiunto il teste che " il terreno venne sin da subito recitato, munito di lucchetto, realizzato una baracca ed adibito ad orto", precisando altresì di aver lui stesso dato la propria collaborazione in luogo "per dare l'acqua o fare pulizia";

e) Basilico Vito: all'udienza del 30.09.2004, la teste Saccà Eufemia, premesso di non avere mai coltivato orti in via Rizzoli e di conoscere Basilico Vito ancor prima del 1968 "perché lavoravamo entrambi alla Pirelli", ha dichiarato che il predetto "fin da quando lo conosco" si era preso cura dell'orto identificato nella porzione di terreno numero 2 di cui alla planimetria mostratale, aggiungendo che "anche attualmente egli si occupa di questo orto" che, " da che io ricordi" era stato sempre recintato e munito di lucchetto. La teste ha inoltre affermato di essersi recata qualche volta nell'orto di Basilico, anche se non per lavorarlo, precisando che, da sempre il predetto le aveva portato i prodotti del suo orto (uva e ortaggi); che "da sempre" aveva visto una baracca per gli attrezzi eretta su quell'orto: baracca che con il tempo era stata ingrandita " tanto che alcune volte il signor Basilico consuma lì il suo pasto". La teste ha quindi confermato le circostanze dedotte nei capitoli sub 10) e 11) della sua indicata memoria istruttoria, ossia che dal 1968 l' identificata porzione di terreno in oggetto era stata

adibita ad orto, con coltivazioni di verdura ortaggi e frutta; che "dal 1968 ad oggi, ininterrottamente, il signor [REDACTED] ha coltivato il proprio orto, recandosi periodicamente sul posto";

- [REDACTED]: all'udienza del 2 aprile 2003, escusso sui capitoli 22)-26), il teste [REDACTED], premesso di avere coltivato una porzione di terreno dal 1968 al 1969, data in cui aveva trasferito la propria residenza a Baggio, ha confermato che nel 1968 de [REDACTED] lavorava la porzione di terreno contraddistinta con il n.5 nella planimetria mostratagli (doc. 28), vicina a quella da esso [REDACTED] coltivata all'epoca; che [REDACTED] aveva subito recintato e munito di lucchetto l'ingresso della porzione di terreno occupata e coltivata "per ortaggi", sul quale vi era anche "un casotto in legno per gli attrezzi. Il teste ha inoltre dichiarato di aver continuato a frequentare [REDACTED] anche dopo che si era trasferito a [REDACTED] e "La domenica mi recavo sul posto e vedevo che lo stesso coltivava l'orticello e ciò si è verificatosi fin circa due anni fa, negli ultimi due anni non mi sono più recato sul posto".

- [REDACTED] con comparsa di costituzione ex articolo 302 c.p.c., depositata all'udienza del 30. 09. 04, si è costituita in giudizio la signora [REDACTED] coniuge del signor [REDACTED] deceduto nelle more del giudizio, facendo proprie tutte le difese svolte e riproponendo le medesime domande già formulate dal marito.

La predetta, deve ritenersi legittimata a proporre le domande svolte dal coniuge defunto cui è succeduta per legge, avendo con tale comportamento processuale manifestato la volontà di accettare l'eredità relitta del de cuius, ex art. 476 c.c..

In proposito si ritiene che [redacted] al momento del decesso aveva già acquisito, per usucapione ex articolo 1158 CC, la proprietà della porzione di terreno di cui in seguito.

Invero, la teste [redacted], che ha deposto all'udienza del 9 febbraio 2005, precisato di non avere mai avuto un orto in zona, ha dichiarato di aver conosciuto [redacted] "ora morto", affermando esser vere le circostanze dedotte sub cap. 77) - 81), ossia che il predetto aveva preso possesso della porzione di terreno corrispondente al n.16 della planimetria sottoposta alla sua visione (doc. 28 fascicolo attori) sin dal 1971, subito recintandola e munendola di ingresso con lucchetto, realizzandovi quindi una baracca di legno per il ricovero degli attrezzi e la raccolta dell'acqua piovana; che detta porzione di terreno era stata da [redacted] adibita ad orto, con coltivazione di verdura, ortaggi e frutta; che il predetto aveva ininterrottamente coltivato il proprio orto recandosi sul posto sino alla data dell'intervenuto decesso.

Ritenuto che la prova per testimoni ben può costituire lo strumento, anche unico, per la dimostrazione del possesso e della maturazione del termine per l'usucapione (Cass.

7692/99) e che nella specie non si ha motivo di dubitare dell'attendibilità dei testi escussi, osserva il giudice che ai fini della prova dell'intervenuta usucapione, la coltivazione di un terreno, in modo pubblico, pacifico, continuo e ininterrotto per i venti anni richiesti dall'articolo 1158 c.c., ben può configurare lo "jus possessionis", mentre la sussistenza dell'"animus possidendi" è desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà, (in tal senso, Cass. 15446/07), come nella specie accertato.

A ciò si aggiunga che il fatto che gli attori sopra indicati, per i quali si ritiene di accogliere la proposta domanda, abbiano tutti realizzato una stabile costruzione sul fondo occupato, sia pur con materiale di recupero come precisato dal consulente tecnico d'ufficio geometra [REDACTED], non può non essere indicativa di un animus rem sibi habendi da parte di chi l'ha realizzata.

Ad avviso del giudice, i restanti attori: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] non hanno fornito prova alcuna o comunque, prova adeguata in relazione domanda formulata nel presente giudizio ex art. 1158 c.c..

In particolare, si evidenzia che lo stesso Difensore di parti attrici nella comparsa conclusionale depositata il 27 dicembre 2006 ha dato atto che con riguardo alla posizione

dei signori [redacted] e [redacted], che non era stato possibile ottenere alcun supporto probatorio testimoniale; nè ritiene il giudicante poter trarre elementi di prova utili ai fini di causa, dalla documentazione (doc. n. 7-9) richiamata nello scritto conclusivo di cui sopra.

Alcuna prova risulta poi fornita con riferimento al Signor [redacted], trasferitosi a [redacted], proveniente da [redacted] solo nel 1992 (doc. 8 Comune) ed il cui preteso orto nemmeno risultava più dallo stesso occupato, come accertato dal C.T.U. nel corso dell'espletata consulenza.

Per quanto concerne le ulteriori posizioni si osserva:

- [redacted] la deposizione resa dal teste [redacted] è inadeguata a provare l'assunto attoreo, ove si consideri che il testimone ha dichiarato di essersi recato un paio di volte sulla porzione di terreno contraddistinta dal n. 10 della planimetria mostratagli, che [redacted] aveva adibito ad orto, intorno al 1977/1978 e quindi "un paio di anni dopo la prima volta", ossia intorno al 1980. Nessun'altra circostanza è stata riferita dal predetto teste;

- [redacted] all'udienza del 27 novembre 2003 è stato escusso il teste [redacted] il quale, premesso di lavorare con [redacted] dal 1969, ha dichiarato che "sin dall'epoca egli mi parlava dell'orto di [redacted]; che dal 1969 al 1990 aveva "solo sentito parlare dell'orto in questione", precisando di essersi recato sul posto una sola

volta dopo la pensione "nei primi anni '90". E' dunque evidente che la conoscenza diretta del luogo da parte del teste risale solo a quest'ultima epoca, nulla potendo riferire, se non " per relationem" quanto al periodo pregresso.

13) [REDACTED]: il teste [REDACTED] all'udienza dell'11 giugno 2003 ha dichiarato di non ricordare, atteso il tempo trascorso, l'ubicazione dell'orto occupato da [REDACTED] di essersi recato in luogo solo due volte "una prima volta intorno al 1975 ed una seconda volta dopo il 1980" ed in tali occasioni il terreno era recintato, vi era una porta con lucchetto, una baracca per gli attrezzi e la raccolta dell'acqua. ha aggiunto il teste che anche prima del 1975 vedeva "talvolta il signor [REDACTED] mio vicino di casa, che usciva e rientrava verso le ore 12, con il motorino con la cassetta della verdura".

Tale deposizione, ad avviso del Tribunale non consente di ritenere provato in modo adeguato il possesso ininterrotto a far data dal 1968 (come asserito nell'atto di citazione) dei due orti (non identificati dal suddetto testimone che, fra l'altro, ha riferito di un solo orto) corrispondenti alle particelle numeri 38-48, che per una superficie totale di metri quadrati 313 risultano - per quanto accertato dal consulente tecnico d'ufficio - occupati attualmente da [REDACTED]

- [REDACTED] il teste [REDACTED] nella deposizione resa all'udienza del 2 aprile 2003, ha

dichiarato di avere conosciuto [redacted] nel 1974 (senza precisare il mese di decorrenza) e di averlo aiutato saltuariamente, da tale data, nella coltivazione della porzione di terreno occupato da [redacted] già recintato e munito di baracche in legno "per ricovero degli attrezzi raccolta di acqua piovana" e corrispondente al n.13 della planimetria mostratagli (doc. 28).

Tale testimonianza non consente di ritenere sussistente la prova che rigorosamente deve essere fornita circa il protrarsi del possesso ininterrottamente per un periodo ventennale ai fini dell'acquisizione della proprietà del bene a titolo di usucapione, tenuto conto dell'atto interruttivo del giugno 1994, riconosciuto ed ammesso dagli stessi attori, di cui in premessa si è detto;

- [redacted]: nonostante la deposizione resa dal teste [redacted] all'udienza dell'11 giugno 2003, volta a significare che l'orto individuato al n.15 della planimetria prodotta dagli attori (doc. 28) sarebbe stato nel possesso dapprima del padre [redacted] e quindi, dal 1986, del figlio [redacted], ritiene il giudice non poter accogliere la domanda come sopra proposta avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che l'orto in questione è nel possesso di altro occupante (tale [redacted] [redacted], tanto che il nominato CTU, nemmeno ha provveduto alla misurazione della superficie di detta porzione di terreno, nè della sua distanza dal fiume Lambro, come per contro effettuato ai fini dell'espletamento del conferito

incarico nei confronti degli altri attori che tuttora occupano gli orti in questione, così dimostrando il loro concreto interesse all'acquisizione del bene coltivato.

Alle considerazioni che precedono consegue che la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

deve essere respinta.

In accoglimento della domanda in via riconvenzionale proposta dal [REDACTED] gli attori predetti vanno condannati al rilascio delle aree di proprietà comunale dai medesimi occupate, sgombre di persone, cose, attrezzature o manufatti, nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno dell'indennità di occupazione da calcolarsi con riferimento all'importo stabilito dalla Giunta Comunale con delibera 1292/1997 dell'8. 04. 1997, aggiornato per gli anni successivi "in base alle variazioni dell'indice Istat riferiti all'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", indice computato al 100%, con determinazione del canone aggiornato per il 2007 ad € 1,28 per mq.

Ritiene in proposito il giudice applicare equitativamente il canone come sopra fissato per indennità unitaria/mq per il 2007, e ciò a far data peraltro solo dal 2002 secondo le stesse indicazioni temporali fornite dal convenuto [REDACTED] nella comparsa conclusionale depositata il 20 dicembre 2006, che devono condividersi, ritenendosi per

Ai fini della trascrizione della presente sentenza, sarà necessario provvedere ai frazionamenti catastali delle particelle individuate ed il relativo onere è a carico delle parti interessate.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano * IV Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

A) accoglie la domanda proposta da [REDACTED],

[REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]
suceduta al coniuge [REDACTED], deceduto in corso di causa, e, per l'effetto, accerta e dichiara che i predetti attori hanno acquistato per intervenuta usucapione la proprietà delle porzioni di terreno adibiti ad orto per cui è causa, situati in [REDACTED] a parte di un più vasto appezzamento delimitato dalla [REDACTED] fiume Lambro e stabilimento [REDACTED] orti, nella mappa, facenti parte delle Particelle 38, 40, 48, 52 tutte del foglio 153 del Catasto Terreni di Milano, come rispettivamente precisati e rappresentati nella "tabella superfici appezzamenti" e nella "planimetria degli appezzamenti" dei terreni con numerazione di collegamento con i singoli attori occupanti di cui alla consulenza tecnica d'ufficio (rispettivamente, pag. 6 e all.2) che qui si riportano e specificamente: *

- 1) [REDACTED], parte del mappale 52 (superf. Comune mq. 289);
- 2) [REDACTED] parte del mappale 40 (superf. INPS mq. 105);
- 3) [REDACTED] [REDACTED], parte del mappale 52 (superficie Comune mq 2; superficie Inps mq. 620);
- 5) [REDACTED] parte del mappale 40 (superficie Inps mq. 154);
- 6) [REDACTED] parte del mappale 38 (superficie Comune mq. 511);
- 14) [REDACTED], parte dei mappali 52-40 (superficie Comune mq. 182-superficie Inps mq. 81);
- 16) [REDACTED] parte del mappale 40 (superficie Inps metri quadrati 408);

B)ordina al competente Ufficio del Territorio di Milano, Catasto Terreni, di pròvvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;

C) respinge la domanda proposta dagli attori [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

D) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal [REDACTED] condanna gli attori predetti al rilascio delle aree di proprietà comunale dai medesimi occupate, sgombre di persone, cose, attrezzature o manufatti;

E) condanna, come da motivazione, gli attori [REDACTED]
[REDACTED]

██████████ al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell'indennità di occupazione in favore del ██████████ ██████████ che rispettivamente liquida in complessivi € 2065,92 per ██████████ € 1996,08 per ██████████, € 2403,84 per ██████████ ed € 2327,04 per ██████████

F) in accoglimento della domanda in via subordinata proposta dal ██████████ dichiara tenuto, ai sensi della garanzia espressamente prestata nella convenzione stipulata con il ██████████ e quindi condanna ██████████ a tener garantito per l'evizione e a integralmente risarcire, il ██████████

G) dichiara interamente compensate fra le parti tutte, come da motivazione, le spese del giudizio ivi comprese quelle di ctu, come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Milano il 26 novembre 2008.

IL GIUDICE

